

BBM AGGIORNA N. 103 DEL 3 GIUGNO 2026

CONTRIBUTI INPS: COME REGOLARIZZARE LE OMISSIONI E I RITARDI CON SANZIONI RIDOTTE (PRIMA PARTE)

Nel sistema previdenziale italiano, a differenza di quanto previsto in ambito tributario, non esiste un istituto formalizzato di ravvedimento operoso applicabile in via generale ai contributi dovuti all'INPS. Tale assenza, tuttavia, non preclude al datore di lavoro la possibilità di regolarizzare spontaneamente eventuali omissioni o ritardi nei versamenti contributivi.

La normativa previdenziale consente infatti il pagamento tardivo dei contributi, con applicazione automatica delle sanzioni civili. In presenza di determinati presupposti, tali sanzioni risultano significativamente attenuate, configurando di fatto una forma di "ravvedimento contributivo" non del tutto codificato ma pienamente operativo nella prassi.

Questa possibilità assume un rilievo strategico nella gestione aziendale, soprattutto in termini di contenimento del rischio ispettivo e di riduzione del carico sanzionatorio.

Omissione ed evasione contributiva: una distinzione essenziale

Elemento centrale per l'accesso al regime sanzionatorio agevolato è la corretta qualificazione della fattispecie.

Si parla di omissione contributiva quando il datore di lavoro ha adempiuto agli obblighi dichiarativi, trasmettendo correttamente i flussi Uniemens, ma non ha effettuato il versamento dei contributi dovuti. In questo caso, la posizione è trasparente nei confronti dell'Istituto e consente una gestione più favorevole delle sanzioni.

Diversamente, si configura evasione contributiva nei casi in cui vi sia occultamento del rapporto di lavoro o dichiarazioni non veritiere, con conseguente sottrazione intenzionale alla contribuzione. In tali ipotesi, il sistema sanzionatorio è sensibilmente più gravoso e non consente alcuna attenuazione legata alla regolarizzazione spontanea.

Condizioni per la regolarizzazione

Affinché la regolarizzazione produca effetti premiali, è necessario che il datore di lavoro intervenga prima dell'avvio di qualsiasi attività ispettiva o di contestazione formale da parte degli enti previdenziali.

In particolare, la normativa è necessario che il pagamento avvenga entro 120 giorni dalla scadenza ordinaria. Entro tale termine, le sanzioni civili sono calcolate secondo parametri ridotti, generalmente ancorati al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR), con un impatto economico significativamente inferiore rispetto al regime ordinario.

Nel BBM Aggiorna di domani si completerà la trattazione del tema iniziato oggi.

Lo Studio resta a completa disposizione.